

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La Camera,

premesso che:

la legge 8 agosto 1996, n. 425, ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 323 del 1996, recante misure per il risanamento della finanza pubblica, nel quale era tra l'altro previste importanti disposizioni in materia di sanità ed invalidità;

il 30 novembre 1976 scade il termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 425 del 1996 per la presentazione delle autocertificazioni attestanti lo stato di invalidità, introdotte per arginare il riprovevole fenomeno dei falsi invalidi;

l'istituto dell'autocertificazione pone in una situazione di grave disagio la categoria degli invalidi intellettivi, che, per le specifiche caratteristiche dell'invalidità, non possono autocertificarsi, e spesso sono privi di legale rappresentante o tutore a causa di scelte personali e familiari di ordine etico;

di conseguenza, l'obbligo dell'autocertificazione appare una misura certamente inidonea ad appalesare lo stato non solo degli invalidi intellettivi privi del riconoscimento giuridico del loro *status*, di cui si è appena detto, ma anche dei disabili intellettivi in generale, che si vedono discriminati e vessati in una condizione che quasi sempre sopraggiunge nel momento della gestazione o nella primissima infan-

zia, e di conseguenza è conclamata ed ampiamente documentabile in molti diversi modi;

l'istituto dell'autocertificazione infine è stato introdotto dalla legge n. 425 del 1996 in sede di conversione, modificando la precedente previsione della certificazione del medico curante -:

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie perché sia rivista la disciplina dettata dalla legge 425 del 1996 in materia di certificazione dello stato di invalidità, al fine di evitare vessatorie richieste di prove e controprove nei confronti di categorie poco tutelate, ed in particolare:

1) a tenere presenti, per mezzo di opportune distinzioni, le caratteristiche specifiche delle diverse categorie di invalidi;

2) ad eliminare l'autocertificazione dello stato di invalidità per le categorie di disabili che trovano obiettive difficoltà ad utilizzare efficacemente l'istituto in questione per documentare il proprio stato, come i disabili intellettivi;

3) a prevedere misure sostitutive, quali la certificazione da parte del medico curante o la compilazione di liste separate ed autenticate, eventualmente gestite dalle unità sanitarie locali.

(1-00048) « Saonara, Ruzzante, Basso, Valletto Bitelli, Debiasio Calimani, Valpiana, Maggi, Manzato, Mazzocchin, Monaco, Piscitello, Polenta, Rogna, Jervolino Russo ».